



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

Piazza Aldo Moro, 2 – c.a.p. 26863 - Tel. 0377.944425

C.F. 82503970152 – P.IVA 07237860155

email : ragioneria@comune.oriolitta.lo.it

AVVISO PUBBLICO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI PER EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID-19

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 19/11/2021 avente per oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DI ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A PARZIALE RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO/RICAVI SUBITE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI Orio Litta NELL’ANNO 2020 A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19” con la quale è stato costituito un apposito fondo nella misura di euro 30.000,00 per la concessione di contributi comunali a fondo perduto a favore delle imprese colpite dalla crisi per l’effetto delle misure di prevenzione della pandemia Covid-19 (sospese o soggette a restrizioni) a seguito dell’applicazione dei seguenti provvedimenti:

- [D.P.C.M. 18 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#)
- [D.P.C.M. 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#)
- [D.P.C.M. 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#)
- [D.P.C.M. 3 dicembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158](#)
- [D.P.C.M. 14 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2](#)
- [D.P.C.M. 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15](#)

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio del 22/11/2021 n. 154 avente per oggetto: “Concessione di contributi comunali a fondo perduto a favore delle imprese colpite dalla crisi per effetto delle misure di prevenzione della pandemia covid 19. Approvazione schema domanda” con la quale è stato approvato lo schema di richiesta da inoltrare per l’ottenimento del contributo.

SI COMUNICA CHE DAL GIORNO **23/11/2021** È POSSIBILE PRESENTARE LA RICHIESTA PER IL CONTRIBUTO COMUNALE A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI PER EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID-19. NON

SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE RICHIESTE PRESENTATE PRIMA DELLA DATA DI APERTURA DEL BANDO.

A. Possono presentare domanda:

- i titolari/legali rappresentanti delle micro imprese (massimo 10 occupati e con un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di EUR) aventi sede operativa ed attiva alla data del 23/02/2020 nel Comune di Orio Litta e regolarmente iscritti presso il Registro delle Imprese, la cui attività a causa dell'emergenza SARCOV2 è **rimasta sospesa o abbia subito restrizioni per almeno 10 giorni dal 23/02/2020 al 06/04/2021** per effetto delle disposizioni statali sopracitate
- i lavoratori autonomi in regime di partita IVA la cui attività a causa dell'emergenza SARCOV2 è **rimasta sospesa o abbia subito restrizioni per almeno 10 giorni dal 23/02/2020 al 06/04/2021** per effetto delle disposizioni statali sopracitate:
- che:
 - hanno sede operativa principale sita in Orio Litta;
 - erano attive alla data del 23/02/2020 (fa fede la data di iscrizione al Registro delle Imprese);
 - alla data di presentazione della domanda:
 - sono in normale attività;
 - non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - non hanno in corso contenziosi con gli enti previdenziali;
la regolarità contributiva si considera sussistente in caso di:
 - a) *rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;*
 - b) *sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;*
 - c) *crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;*
 - d) *crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;*
 - e) *crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;*
 - f) *crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario).*
 - g) *Essere in regola con il pagamento dei tributi comunali o avere in corso un piano di rientro con il Comune tramite rateizzazione. Non verrà dato un contributo se non vi è un rientro del debito totale.*
- i soci, o coloro che ricoprono un incarico all'interno dell'impresa, non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.09.2011 n. 159, ovvero essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;
- il legale rappresentante, soggetto proponente, o soggetti con poteri di rappresentanza sono in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 59 del 26 maggio 2010 e in possesso dei requisiti generali per contrarre con la PA;
- non aver avuto, condanne penali o sanzioni amministrative che comportano l'incapacità per legge di contrarre con le PA;

- non si trovano in una delle condizioni di “difficoltà” previste dalla Comunicazione della Commissione Europea (Regolamento 651/2014 del 17.06.2014, Regolamento 702/2014 del 25.06.2014 e regolamento 1388/2014 del 16.12.2014 in materia di orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà);
- non hanno beneficiato di aiuti ai sensi dell’art. 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in misura superiore ad € 800.00,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che viene richiesta al Comune, ovvero di € 120.000,00 per il settore della pesca e dell’acquacoltura e di € 100.000,00 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli con impegno a non conseguire aiuti complessivamente superiori a tali importi;
- non hanno beneficiato di aiuti de minimis in misura superiore alla soglia triennale per operatore (pari a 200.000,00 euro);
- non hanno già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di recupero degli stessi. In tal ultimo caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell’art. 54 del D.L. n° 34/2020;

B. Sono esclusi da contributo in oggetto: i soggetti già titolari, alla data del 23/02/2020, di un reddito di pensione o di un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato;

Non è altresì ammesso che la stessa impresa presenti domanda di contributo comunale per più di un’attività chiusa presente nella medesima sede operativa e nel caso di esercizio da parte della stessa impresa di attività in più locali il contributo sarà riconosciuto per una sola unità immobiliare.

C. Misura del contributo:

Il contributo è quantificato nella misura fissa una tantum, per ciascun richiedente, pari a:
euro 1.000,00= per le micro imprese
euro 500,00= per i lavoratori autonomi in regime di partita IVA
al netto degli oneri fiscali.

Qualora le istanze ammesse portino ad erogazioni inferiori alle risorse messe a disposizione, l’importo del contributo verrà riproporzionato al rialzo al fine di esaurire le risorse nel rispetto dei criteri sopra indicati.

D. Il contributo è cumulabile con altri incentivi e con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”.

Al fine di verificare che gli aiuti concessi non superino i massimali stabiliti dal quadro temporaneo e dagli aiuti de minimis, tenendo conto di qualsiasi altro aiuto, concesso anche da altre autorità, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario all’interno del Registro Nazionale Aiuti.

E. Le domande saranno registrate e valutate in base all’ordine cronologico di arrivo al protocollo del Comune. Le risorse verranno assegnate alle richieste ammissibili sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Qualora, una volta chiuso il procedimento, si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse, è possibile utilizzare la graduatoria per nuovi contributi.

F. Verifiche e controlli

➤ il Comune, in qualsiasi momento, anche successivamente all’erogazione del beneficio, si riserva di effettuare i controlli, anche a campione, previsti dalle norme e dai regolamenti,

per verificare i requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sovvenzioni pubbliche oltre che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii., formulate in sede di presentazione della domanda.

- il destinatario del bonus è tenuto a trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla richiesta da parte degli uffici, tutta la documentazione ritenuta necessaria al fine della verifica delle dichiarazioni rese in autocertificazione.
- In caso di accertata irregolarità contributiva o tributaria, in fase di erogazione verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi o al Comune di Senna Lodigiana;

G. Revoca

Il Comune procede alla revoca delle sovvenzioni concesse previo accertamento dell'insussistenza dei requisiti dichiarati da parte dei soggetti ammessi al beneficio ovvero a seguito dell'indisponibilità a fornire, in tutto o in parte, la documentazione attestante quanto dichiarato nell'istanza. La revoca avviene con effetto immediato, avviando il recupero coattivo dei benefici concessi e delle spese consequenziali, compresi gli oneri di riscossione.

L'istanza di contributo deve essere redatta sull'apposito modulo, firmata, e trasmessa, completa della documentazione richiesta, al Comune di Orio Litta dal giorno 23/11/2021 fino alle ore 12,00 del giorno 23/12/2021 con le seguenti modalità:

- via pec - esclusivamente da una casella pec – all'indirizzo:
comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it
- via mail all'indirizzo: segreteria@comune.oriolitta.lo.it
- o consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Orio Litta, Piazza Aldo Moro, 2, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30

Il modulo dell'istanza per la richiesta del contributo può essere scaricato dal sito web del comune di Orio Litta al link: <https://www.comune.oriolitta.lo.it/>